(N. 64)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MENGHI, CIASCA, SALARI, BOGGIANO PICO, SAVARINO e ANGELILLI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1953

Disposizioni integrative della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente la costruzione di alloggi per i profughi.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che fra i profughi d'Africa maggiormente danneggiati sono gli appaltatori, i cottimisti, quelli insomma che con grande fatica avevano potuto attrezzare un cantiere di lavoro e si erano perciò dati all'arte edilizia. Unitamente a questi vi sono numerosi ingegneri, architetti e tecnici che si erano creata con il proprio lavoro una brillante posizione professionale. Nonostante vari interventi parlamentari e continue promesse avute anche da organi governativi, essi, però, non hanno ancora ottenuto giustizia con il riconoscimento dei loro diritti. In Italia, loro patria di origine e di rifugio, si trovano senza lavoro dopo aver tutto perduto nelle ex colonie. La maggior parte versa anche nella più squallida indigenza.

Ecco quindi la necessità di venire loro incontro e di aiutarli il più possibile a rifarsi una vita.

Lo Stato con la legge n. 137 del 4 marzo 1952 per l'assistenza ai profughi, oltre le varie provvidenze ha disposto per lo stanziamento di nove miliardi di lire al fine di dare un alloggio ai profughi. Ma come faranno i disoccupati a pagarsi la casa e a rinunciare all'assistenza, se non si agevola la loro possibilità di lavoro?

È giusto allora procurare agli stessi una occupazione redditizia. Gli emendamenti di legge che noi proponiamo si prefiggono questo scopo perchè, tra l'altro, non sta bene che siano esclusi dalla costruzione degli anzidetti alloggi proprio quelle categorie di profughi che nelle ex colonie si sono sempre dedicate all'edilizia.

I quali profughi si sono già riuniti in Enti che hanno tecnici e attrezzature per poter eseguire ogni lavoro di costruzione edilizia. Appare pertanto ovvio che il Ministero dei lavori pubblici si avvalga, per la costruzione delle case dei profughi, prevalentemente dei predetti loro Enti, cui possono convergere non solo i tecnici, ma anche le ex maestranze che attualmente sono in ozio e soffrono la fame nei Centri raccolta profughi. Con queste provvidenze diminuiranno anche le rilevanti spese

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

che incontra il Governo per l'assistenza postbellica. Ad esempio i profughi sono vivamente rammaricati perchè nella costruzione delle loro case, particolarmente a Roma, Bari, Napoli, Firenze, Taranto — ove sono molti i centri profughi — essi debbono assistervi completamente inoperosi. A loro, dietro insindacabile parere degli organi competenti, potrebbero essere affidati lavori anche da parte della Cassa del Mezzogiorno, dell'A.N.A.S., dei Ministeri dei lavori pubblici, della difesa, ecc. Quindi favorendo simili organizzazioni si ha il duplice scopo di dare lavoro ai profughi disoccupati e di concedere l'alloggio tanto desiderato. Al raggiungimento di tale finalità sovvengono le integrazioni alla citata legge che raccomandiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, viene modificato nel testo seguente:

« La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di nove miliardi, è demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarrà all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere, nonchè di enti e di cooperative di profughi i quali abbiano normalmente esercitato Oltremare, individualmente o associati, una attività professionale o industriale nel campo dei lavori pubblici in genere, sempre che diano seri affidamenti tecnici ed organizzativi ».

Art. 2.

All'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa del Mezzogiorno, l'Azienda nazionale autonoma strade statali ed i Ministeri dei lavori pubblici, della difesa e dei trasporti sono autorizzati ad avvalersi direttamente, anche in deroga alle vigenti disposizioni per i lavori di loro competenza, dell'opera di enti e di cooperative di profughi, i quali abbiano normalmente esercitato Oltremare individualmente od associati una attività professionale o industriale nel campo dei lavori pubblici in genere, sempre che diano seri affidamenti tecnici ed organizzativi ».